

Nella nozione di contratti assicurativi, bancari e finanziari sono ricomprese le controversie che fanno riferimento alla natura professionale di una delle parti
Tribunale Milano, sez. VIII civile, ordinanza 16.03.2012 

La categoria di controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari va individuata in riferimento alla natura "professionale" di una delle parti (rispettivamente l'impresa bancaria, l'impresa assicurativa e l'intermediario finanziario) più che in riferimento a specifiche tipologie contrattuali, di per sè stesse di difficile ricostruzione sistematica. Tale conclusione è avvalorata dalla previsione - contenuta sempre nell'art. 5 del dlgs n. 28/2010 - della alternatività alla mediazione obbligatoria (oltre che del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128 del T.U.B. per la risoluzione delle controversie tra le banche e la clientela) anche del procedimento di conciliazione previsto dal dlgs n. 179/2007 "per la risoluzione di controversie tra gli investitori" diversi dai clienti professionali e "gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori", con il che si conferma l'intenzione del legislatore di assoggettare alla mediazione obbligatoria le controversie tra imprenditori bancari ovvero intermediari finanziari e i loro "clienti" (nel caso di specie il Giudice ha ritenuto non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 5 dlgs. 28/2010, sub specie della categoria dei contratti finanziari, la controversia avente ad oggetto un contratto di opzione su azioni stipulato tra privati).

(AltaMediazione.it - 13 aprile 2012)

TRIBUNALE di MILANO

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Ordinanza 16 marzo 2012

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. ...

omissis

Il g.i. invita le parti a prendere posizione sulla obbligatorietà o meno della mediazione nella presente controversia ai sensi dell'art.5 dlgs n.28/2010 che menziona tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria quelle relative a "contratti finanziari".

L'avv. A rileva che il contratto di opzione in discussione non va ricondotto alla categoria di contratto finanziario, trattandosi di contratto tra privati e non concluso con l'intervento di operatore professionale e/o emittente.

L'avv. B concorda con l'opinione testè espressa da controparte.

Il Giudice

si riserva di provvedere sulle istanze e sulla richiesta cautelare.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola

Successivamente,

il g.i.

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

OSSERVA

omissis

Rigettata quindi la richiesta cautelare, vanno poi **assegnati alle parti i termini ex art.183 cpc sesto comma** richiesti, **non** risultando ad avviso del g.i. **necessario procedere** ad adempimenti **ex art.5 dlgs n.28/2010**.

Riguardo a tale ultimo punto va in particolare osservato che la presente controversia ha ad oggetto un **contratto di opzione su azioni stipulato tra privati** e dunque non pare rientrare nell'ambito delle controversie in materia di "contratti finanziari", per le quali il legislatore nell'art.5 citato ha previsto la soggezione alla mediazione obbligatoria.

Come risulta infatti dall'endiadi usata nell'art.5 "**contratti assicurativi, bancari e finanziari**" e dalla *Relazione* al dlgs, ove si precisa che con tale endiadi il legislatore ha inteso riferirsi a

controversie riguardanti "*tipologie contrattuali che conoscono una diffusione di massa*" "*alla base di una parte non irrilevante del contenzioso*", deve ritenersi che **la categoria di controversie in discussione vada individuata in riferimento alla natura "professionale" di una delle parti (rispettivamente l'impresa bancaria, l'impresa assicurativa e l'intermediario finanziario)** più che in riferimento a specifiche tipologie contrattuali, di per sè stesse di difficile ricostruzione sistematica, posto che il *nomen iuris* "contratto finanziario" (a differenza di quello di "contratti bancari", utilizzato nella intestazione del capo XVI del titolo II del libro IV del codice civile) non è di per sè stesso utilizzato nè nel codice civile nè nel TUF (dlgs n.58/1998), ove è data una definizione specifica solo della diversa nozione di "strumenti finanziari".

Tale conclusione interpretativa è del resto avvalorata dalla previsione -contenuta sempre nell'art.5 del dlgs n.28/2010- della alternatività alla mediazione obbligatoria (oltre che del procedimento istituito in attuazione dell'art.128 del T.U.B. per la risoluzione delle controversie tra le banche e la clientela) anche del procedimento di conciliazione previsto dal dlgs n.179/2007 "per la risoluzione di controversie tra gli investitori" diversi dai clienti professionali e "gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori": previsione questa che pare confermare l'intenzione del legislatore del dlgs n.28 di assoggettare alla mediazione obbligatoria appunto le controversie tra imprenditori bancari ovvero intermediari finanziari e i loro "clienti", per le quali già la legislazione previgente disegnava mezzi di risoluzione alternativa della lite "facoltativi" e giudicati idonei a sostituire -per tali controversie- il procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità.

P.Q.M.

visto l'art.700 cpc,

rigetta l'istanza cautelare di parte convenuta;

visto l'art.183 cpc,

assegna alle parti i termini di cui al sesto comma di tale norma, fissando per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie l'udienza del 25 giugno 2012 ore 10.

Milano, 16 marzo 2012.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola